



ALLEGATO A alla Dgr n. 2794 del 29 dicembre 2014

PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTO PER IL CREDITO DI ESERCIZIO A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE DEL VENETO MEDIANTE LA CONCESSIONE DI UN AIUTO DE MINIMIS SOTTOFORMA DI CONCORSO SUGLI INTERESSI

(REG. (UE) n. 1408/2013 e L.R. 7 agosto 2009, n. 16, articolo 2)

Campagna agraria 2014-2015

1. Dotazione finanziaria

L'importo destinato al finanziamento del presente programma è quantificato, salvo ulteriori futuri stanziamenti, in € 1.305.411,55. a valere sul capitolo 101391 della u.p.b. U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale", del bilancio per l'esercizio finanziario 2014.

2. Obiettivi

Con il presente provvedimento, la Giunta regionale intende fornire un programma di interventi per il credito di esercizio a favore delle imprese agricole volto ad attivare un meccanismo di credito agevolato che supporti l'azienda nella gestione ordinaria della propria attività economica.

3. Tipologia di intervento agevolativo

Il meccanismo di intervento prevede la concessione di contributi in conto interessi sui prestiti a breve termine contratti dalle imprese agricole venete per le necessità legate all'anticipazione delle spese per la conduzione aziendale fino alla vendita dei prodotti. Il contributo è calcolato in relazione all'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) applicato, con le limitazioni di cui al successivo paragrafo 7.

Il concorso sugli interessi è concesso sotto forma di aiuti *de minimis* in applicazione di quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1408/2013 e nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in esso riportati.

4. Aziende beneficiarie

Possono usufruire dell'aiuto *de minimis* le imprese agricole, attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, che:

- a) siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del c.c., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatore diretto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 o di imprenditore agricolo professionale (IAP) e in regola con i relativi versamenti;
- b) conducano un'azienda, in Veneto, con dimensioni di almeno 3 unità di dimensione economica (UDE) in zona montana e 10 UDE nelle altre zone;
- c) siano iscritte al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
- d) siano iscritte all'Anagrafe regionale del Settore primario, con posizione debitamente validata;
- e) sottoscrivano le dichiarazioni per la concessione di aiuti in "*de minimis*" contenute nei modelli approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e disponibili, per lo scarico, nel sito di AVEPA.

Nel caso di società di persone, di cooperative di conduzione di terreni e/o allevamenti ed attività connesse, di società di capitali, lo statuto o l'atto costitutivo devono prevedere, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ. e tutti i requisiti di cui alla lettera a) devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un socio amministratore e ad almeno un amministratore. I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Con riferimento al requisito relativo alla regolarità contributiva, questa deve sussistere, al più tardi, al momento della presentazione ad AVEPA della domanda di pagamento pena la decadenza dell'istanza di contributo. L'Organismo pagatore è autorizzato ad emettere i nulla-osta, di cui al paragrafo 9., condizionandoli alla regolarizzazione contributiva nei termini sopra esposti.

5. Spese ammissibili al prestito agevolato

Sono ammissibili all'agevolazione i prestiti a breve termine contratti dalle imprese agricole per sostenere le spese anticipate per il completamento del ciclo produttivo-culturale fino alla vendita dei prodotti.

L'importo massimo del prestito per cui può essere riconosciuta l'agevolazione è determinato in modo forfaitario mediante un calcolo di tipo sintetico che prende a riferimento l'unità di superficie per coltura e per tipo di prodotto e il numero dei capi allevati, secondo i parametri riportati nell' Allegato 1 al presente Programma.

6. Stipula del contratto e durata massima del prestito di conduzione

La stipula del contratto con la Banca prescelta non può essere anteriore alla data dell'11 novembre 2014.

I prestiti di conduzione a breve termine, che beneficiano dell'agevolazione regionale per l'aiuto de minimis sotto forma di concorso sugli interessi, possono avere una durata massima di 12 mesi.

7. Entità e limiti dell'aiuto regionale

Il prestito di conduzione che può beneficiare dell'aiuto non può essere inferiore a 10.000 Euro per azienda, mentre l'importo massimo non potrà superare quello calcolato forfaitariamente come indicato al paragrafo 5.

L'aiuto finanziario regionale è erogato sotto forma di concorso sugli interessi a fronte di un prestito della durata massima di 12 mesi. ed è fissato fino a un massimo di 2.500 Euro. L'aiuto finanziario regionale, in ogni caso, non potrà essere superiore all'ammontare degli interessi richiesti dalla banca per il prestito a breve termine concesso, come stabilito nel contratto di prestito.

Ai fini della presente azione agevolativa, il contributo massimo è calcolato al tasso di riferimento per il credito di esercizio fino a dodici mesi in vigore alla data del 31 dicembre 2014 incrementato, al massimo, di 1,5 punti percentuali.

8. Presentazione delle domande da parte delle imprese

Entro 30 giorni, a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, le imprese agricole in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3., possono presentare, presso gli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA competenti per territorio, domanda per l'agevolazione sul prestito di conduzione per l'annata agraria 2014 - 2015.

L'istanza dovrà essere compilata mediante la procedura telematica resa disponibile da AVEPA e accessibile via internet; successivamente, la medesima dovrà essere stampata, sottoscritta e trasmessa all'Agenzia.

Alla domanda, contenente le necessarie dichiarazioni sulla sussistenza dei requisiti richiesti, vanno allegati, pena la non ricevibilità della stessa:

1. fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. copia in originale del contratto di prestito stipulato con la banca, debitamente firmato, con esplicitati il tasso nominale e l'ISC che verranno applicati all'operazione o, in alternativa, lettera di disponibilità dell'Istituto bancario a concedere il prestito.

In ogni caso, il richiedente dovrà indicare la filiale dell'Istituto bancario prescelto con il relativo indirizzo.

Da parte di ciascuna impresa può essere presentata una sola domanda con l'indicazione di un unico Istituto di credito, pena la non ammissibilità della stessa.

9. Istruttoria delle domande, criteri di priorità, punteggi e approvazione graduatorie

Entro 45 giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande, AVEPA istruisce le istanze presentate dalle imprese in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 3.

Entro i successivi 10 giorni, AVEPA approva la graduatoria delle istanze ammesse al finanziamento.

La graduatoria delle istanze presentate è redatta sulla base dei sotto riportati punteggi di merito:

Richiedenti	Punteggio attribuibile
Imprese agricole condotte da giovani agricoltori	1
Altre imprese agricole	0

A parità di punteggio, la graduatoria è redatta in ordine di:

- data di protocollazione della domanda da parte di AVEPA;
- età dell'imprenditore: a parità di data di presentazione è data precedenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno, mese e anno di nascita.

L'azienda è considerata condotta da giovane imprenditore quando lo stesso, al momento della presentazione domanda, non ha ancora compiuto 40 anni.

Nel caso di società di persone, di cooperative di conduzione di terreni e/o allevamenti ed attività connesse, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del paragrafo 4 e che ha sottoscritto la domanda di agevolazione..

Nelle graduatorie approvate dovranno essere indicate le denominazioni delle aziende agricole e i relativi CUA, la data di presentazione della domanda, la data di nascita dell'imprenditore, l'ammontare del prestito ammesso, la durata, il contributo ammissibile.

10. Emissione di autorizzazione alla concessione del credito agevolato ed erogazione dell'aiuto

AVEPA, sulla base degli esiti istruttori, trasmette alle banche e ai beneficiari il nulla-osta alla erogazione del prestito agevolato.

Tale atto, oltre a quantificare il valore del prestito ammissibile e l'entità del contributo, deve contenere la precisa e completa indicazione che si tratta di un aiuto de minimis di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

Entro 60 giorni dalla ricezione del nulla-osta, il beneficiario del prestito agevolato dovrà perfezionare il contratto di prestito e quindi inviare ad AVEPA, se non già allegato in domanda, copia in originale del contratto stipulato con la Banca contenente l'importo del prestito concesso, il tasso nominale e l'ISC applicati, la decorrenza e la scadenza del prestito.

Il mancato perfezionamento del contratto entro i termini previsti di 60 giorni dalla ricezione del nulla-osta determina l'avvio della procedura di decadenza dell'istanza di aiuto.

Sulla base del riscontro tra i nulla-osta emessi e i dati dei contratti di prestito di conduzione, AVEPA verifica la corrispondenza dei valori sui quali sono stati calcolati, in fase di concessione, gli interessi; in presenza di una riduzione del tasso effettivamente applicato (ISC), AVEPA provvede a ricalcolare il concorso stesso.

Il contributo in conto interessi, calcolato in modo posticipato è liquidato da AVEPA direttamente al beneficiario, in unica soluzione alla prevista scadenza.

La domanda di pagamento del contributo va presentata ad AVEPA entro 30 giorni dalla scadenza del contratto di prestito pena l'avvio della procedura di decadenza dell'istanza di aiuto.

Nei casi in cui la scadenza del contratto di prestito sia avvenuta in data anteriore al ricevimento del nulla osta trasmesso al beneficiario da Avepa, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di pagamento decorre dalla data di ricevimento del provvedimento di nulla osta. Nel caso di specie, la mancata presentazione della domanda di pagamento entro tali termini determinerà l'avvio della procedura di decadenza dell'istanza.

Per dare maggiore efficacia all'aiuto, il pagamento del contributo, su richiesta del beneficiario, potrà essere effettuato in data anteriore rispetto alla prevista scadenza e, comunque, dopo la trasmissione ad AVEPA del contratto stipulato con la Banca prescelta.

11. Obblighi e limitazioni

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis, AVEPA, nella attuazione del presente Programma, osserva le seguenti indicazioni:

- l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una impresa unica non può superare i 15.000 Euro nell'arco di tre esercizi fiscali. Per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima (Reg. 1408/2013, art. 2, comma 2).
- il triennio di riferimento è valutato su base mobile ed il massimale è ricalcolato ad ogni concessione di aiuto de minimis;
- gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis all'impresa (Reg. 1408/2013, art. 3, comma 4).;
- in caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale o il limite nazionale, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi (Reg. 1408/2013, art. 3, comma 4);
- se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regime per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che venga garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013 (Reg. 1408/2013, art. 1, comma 2).;
- Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regime per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» a favore di attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura a concorrenza del massimale di cui al regolamento (CE) n. 875/2007, a condizione che venga garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento (CE) n. 875/2007 (Reg. 1408/2013, art. 1, comma 3).

12. Variazione del soggetto beneficiario

Si possono verificare i seguenti casi:

- a) prima della chiusura dei termini per la presentazione delle domande indicato dal bando, il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto che ha già presentato domanda di aiuto, comportano per il subentrante la presentazione di una nuova domanda entro i termini previsti dal bando;
- b) il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto, nel periodo tra la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di

- aiuto indicata nel bando e il provvedimento di concessione comporta la decadenza della domanda di aiuto;
- c) nel caso in cui, successivamente al provvedimento di concessione e prima dell'erogazione dell'aiuto, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, quest'ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità e la stessa valutazione nei criteri di selezione che hanno consentito la concessione dell'aiuto e che sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e, nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario e alla banca. Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente e alla banca la reiezione della richiesta di subentro.

13. Variazione dell'Istituto di credito

Il beneficiario, entro i medesimi termini e alle condizioni riportate al paragrafo 10, nel periodo che intercorre fra la data di approvazione della graduatoria delle istanze ammesse al finanziamento e la stipula del contratto, può procedere alla variazione dell'Istituto di credito, fermi restando il tasso massimo calcolato al momento della concessione e l'entità massima del contributo concesso.

14. Controlli

Sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, AVEPA è tenuta ad effettuare il controllo su un campione di almeno il 5% delle aziende che presentano domanda a valere sul presente provvedimento.

15. Monitoraggio

Entro il 31 luglio 2015 e successivamente, se del caso, ogni tre mesi, AVEPA rende conto alla Regione del Veneto l'utilizzazione delle somme assegnate in attuazione del Programma attraverso la presentazione di uno specifico tabulato, anche in formato elettronico, contenente:

- l'elenco dei beneficiari dei contributi in conto interessi concessi e liquidati in regime *de minimis* per i prestiti di conduzione;
- l'ammontare del prestito ammesso all'aiuto in conto interesse e quello effettivamente erogato dalla Banca indicato nel contratto di prestito;
- la sua durata (data erogazione e data scadenza);
- il tasso di interesse concesso in sede istruttoria e quello effettivamente applicato dalla Banca indicato nel contratto di prestito;
- il contributo liquidato all'azienda;
- la data di liquidazione dello stesso.

Relativamente alle imprese che hanno dichiarato di avere percepito aiuti *de minimis* nell'arco di tre esercizi fiscali precedenti, ai sensi del Reg. (CE) n. 1408/2013, andranno inoltre indicati l'importo di tali somme, l'intervento a cui sono riferite e l'Ente pubblico che le ha erogate.

Allegato 1

Tabella per il calcolo del prestito di conduzione massimo agevolabile

Colture	Unità di misura	Prestito di conduzione €/unità di misura*
Frumento tenero	ha	480
Frumento duro	ha	514
Segale	ha	403
Orzo	ha	335
Avena	ha	341
Mais	ha	823
Riso	ha	1.361
Altri cereali	ha	781
Leguminose da granella	ha	1.100
Patate	ha	3.568
Barbabietola da zucchero	ha	1.255
Piante sarciate foraggiere	ha	1.010
Orticole all'aperto - in pieno campo	ha	5.176
Orticole - all'aperto - in orto industriale	ha	12.550
Orticole - in serra	ha	13.786
Fiori - all'aperto	ha	12.200
Fiori - in serra	ha	112.600
Prati e pascoli temporanei (erbai)	ha	600
Altre foraggere avvicendate	ha	316
Semi e piantine seminativi	ha	3.380
Altre colture per seminativi	ha	247
Tabacco (secco)	ha	5.754
Luppolo (Piante aromatiche, medicinali e da condimento)	ha	1.260
Colza	ha	880
Girasole	ha	264
Soia	ha	440
Altre oleaginose erbacee	ha	174
Lino	ha	1.320
Canapa	ha	1.253
Altre colture tessili	ha	460
Piante aromatiche, medicinali e da condimento	ha	1.260
Altre piante industriali	ha	56
Prati permanenti e pascoli	ha	210

Pascoli magri	ha	50
Frutteti - di origine temperata	ha	1.984
Frutteti - di origine subtropicale (Actinidia)	ha	1.324
Frutteti - frutta a guscio	ha	112
Oliveti - per olive da olio (olio)	ha	934
Vigneti - per uva da vino di qualità (uva)	ha	2.914
Vigneti - per uva da vino comune (uva)	ha	2.614
Vivai	ha	4.891
Altre colture permanenti	ha	100
Colture permanenti in serra (Frutteti - di origine temperata)	ha	2.362
Funghi (100 mq) - costi specifici/anno (7,2 raccolti)	mq	10.410
Allevamenti	Unità di misura	Prestito di conduzione €/unità di misura*
Equini	n° capi	865
Bovini < 1 anno – totale	n° capi	703
Bovini 1-2 anni – maschi	n° capi	617
Bovini 1-2 anni - femmine	n° capi	586
Bovini > 2 anni - maschi	n° capi	575
Giovenche > 2 anni	n° capi	475
Vacche da latte	n° capi	2.068
Bovini > 2 anni - altre vacche	n° capi	1.423
Ovini – fattrici	n° capi	110
Ovini – altri	n° capi	61
Caprini - fattrici	n° capi	101
Caprini - altri	n° capi	45
Suini - lattinzoli < 20 Kg	n° capi	66
Suini - scrofe >50 Kg	n° capi	1.288
Suini – altri	n° capi	838
Broilers	x 100 capi	2.131
Ovaiole	x 100 capi	3.835
Tacchini	x 100 capi	6.445
Anatre	x 100 capi	2.147
Altro pollame (Oche e faraone)	x 100 capi	1.349
Conigli - fattrici	n° capi	50
Api (alveare)	n°	15

* Il valore unitario è ottenuto a partire dai costi specifici colturali/di allevamento previsti dalle tabelle INEA dei Redditi lordi standard (periodo di riferimento media anni 2003-2004-2005) moltiplicati per un coefficiente, pari a 2, al fine di tenere conto del fenomeno inflattivo e dei costi generali e del lavoro non ricompresi nel valore tabellare dei costi specifici.